Risoluzione N. 28 del 06.12.01 – Ricorso N. 84 del 04.12.01

Il Garante del Contribuente

per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente

gen. Nicola. Silvestri – componente

dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione presentata dal Dott. Mariano Conti, visti gli atti; sentito il relatore, sentito l'esponente.

Osserva

Con esposto del 3 dicembre 2001 il dott. Conti Mariano, premesso:
che il 12 marzo precedente presentò istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 2 – per sapere se fosse soggetta a tassazione, ai fini dell'I.r.pe.f. e, quindi a ritenuta d'acconto la somma di lire 422.000.000 ricevuta da lui e i suoi familiari a titolo di indennizzo dalla "Policlinico S. Marco S.p.A.", non quotata in borsa, per aver rinunciato ai giudizi da loro promossi nei confronti di tale società dinanzi al Tribunale di Venezia;
che l'Ufficio Fiscalità generale della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, cui l'istanza era stata trasmessa, rispose all'interpello con nota del 19 luglio 01, nel senso che l'obbligazione pecuniaria derivante dallo stipulato atto di transazione, rappresentando il corrispettivo della rinuncia ai giudizi, cioè, ad un obbligo di non fare da parte dei beneficiari della somma, era inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all' art. 81 comma 1 lett. L del d. P.R. n. 917/86 ed assoggettabile, come tale, a ritenuta d'acconto sull' I.r.pe.f., ai sensi del combinato disposto dall' art. 25 del d. P. R. n. 600/73, nonché dell' art. 38 del d. P.R. n. 48/88;
che l'11 ed il 19 settembre 01, in esito ad un colloquio avuto con il Direttore dell'Ufficio Fiscalità generale, dissentendo dal predetto responso, produsse ulteriore documentazione e chiarì i motivi per i quali non era effettuabile la ritenuta d'acconto, che la "Policlinico S. Marco" intendeva invece operare;
che, approssimandosi la chiusura annuale dei conti ed in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi, ha urgenza di ottenere una risposta a tali sue osservazioni, in vano sollecitata per telefono la Direzione dell' U.F. g., anche al fine di evitare inutile contenzioso civile e, insieme, tributario;
ciò premesso, il dott. Conti chiede che questo Garante del Contribuente lo ascolti quanto prima ed intervenga ai sensi dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

Il dott. Conti lamenta invero nell'esposto presentato a nome suo e dei suoi familiari che l'Ufficio Fiscalità generale di Bologna non abbia risposto sollecitamente alle osservazioni, corredate di ulteriore documentazione, da lui formulate con le note dell'11 e del 19 settembre 2001 relativamente al parere negativo espresso sull'istanza d'interpello. Con tali note egli invitò invero l'Ufficio a rimettere, in subordine, la (definitiva) risoluzione della questione alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, per cui la doglianza riguarda anche tale omessa rimessione.

L'esposto, così precisatone l'oggetto, è inammissibile.

Il Garante del Contribuente ha il compito di curare l'osservanza dei principi cui, in attuazione alle norme costituzionali (artt. 3,23,53 e 97) ed alla stregua delle disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000) che le hanno recepite, debbono essere uniformati i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, badando che tali rapporti restino di fiducia e non siano incrinati da disfunzioni, scorrettezze, irregolarità o da qualunque altro comportamento negativo della stessa amministrazione.

Nel caso in esame non è dato di rilevare alcuna scorrettezza od irregolarità nella procedura dell'interpello seguita dall'Ufficio Fiscalità di Bologna. Che, dopo aver risposto tempestivamente – nel termine di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 212/2000 – e formalmente – secondo le modalità prescritte dal comma 2 dell' art. 11 cit. e dall'art. 4 del Regolamento della legge – all'istanza di interpello, non aveva affatto, né ha l'obbligo di controdedurre alle ulteriori osservazioni e produzioni documentali fornite dal Conti, essendosi esaurito il contraddittorio al riguardo con la risposta "formale" già data.

Tanto meno l'Ufficio Fiscalità è tenuto, fuori dalle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento, ad interessare necessariamente della risoluzione della questione proposta la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, prevedendo la parte 2^ del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.M. soltanto la "possibilità" che questa Direzione, in quanto eventualmente impegnata da quell'Ufficio, fornisca direttamente la risposta all'istanza di interpello.

Non accenna invece minimamente l'esposto al merito dell'interpello, la cui risposta – espressa o tacita che sia -, quale modo di esercizio del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, è invero insindacabile in questa sede.

Non può esimersi tuttavia questo Garante dal notare, verificando la ragionevolezza della motivazione della risposta data, che correttamente l'Ufficio Fiscalità ha ritenuto che la rinuncia ai giudizi manifestata dai sigg. Conti integri la fattispecie dell'obbligo di non fare, inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 81 comma 1 lett. L del d.P.R. n. 600/73, e sia inoltre nell'economia dell'atto transattivo in relazione di sinallagma con la dazione della somma di lire 422.000.000 posta a carico della "Policlinico S. Marco".

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità dell'esposto e dispone che della presente risoluzione sia trasmessa copia integrale all'esponente ed all'Ufficio Fiscalità generale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.

Così deliberato in Bologna, il 6 dicembre 2001.

Il Componente relatore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario

Depositata in segreteria il giorno 18 dicembre 2001.

Risoluzione N. 37 del 14.02.02 – Ricorso N. 19 del 04.07.01

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

Letta la segnalazione presentata dalla Sig.ra Poli Maria Cristina;
visti gli atti;
sentito il relatore gen.Nicola Silvestri;

Osserva

La sig.ra Poli Maria Cristina, titolare della partita IVA nella Cat. "Traduzioni e interpretariato" e, insieme, dipendente a tempo indeterminato di "Bologna Fiere",con contratto part-time ciclico verticale, denunciando di avere percepito nel 1996 per l'esecuzione del lavoro autonomo il compenso di lire 35.106.000, non si adeguò ai parametri previsti dal DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997, sicchè l'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate accertò a suo carico, in base a tali parametri maggiori compensi per lire 6.805.000 e così compensi complessivi per lire 41.911.000.
L'Ufficio promosse procedimento di accertamento per adesione, riconoscendo che il lavoro dipendente prestato dalla contribuente aveva inciso per il 30% circa sul tempo di lavoro annuo e riducendo così del 60% circa i maggiori ricavi. Che restavano pertanto definiti, con l'accettazione della sig.ra Poli, rappresentata dalla sua consulente tributaria, in lire 2.722.000.
Ciò premesso, la sig.ra Poli, con esposto del 2 luglio 2001, segnala, "a scopo puramente informativo e nella speranza di riacquistare la sua dignità professionale, duramente compromessa", la palese ingiustizia cui è stata sottoposta, come appartenente ad una categoria indifesa di lavoratori autonomi, qual è quella degli interpreti e traduttori, per effetto dell'indiscriminata applicazione nei suoi confronti, senza che siano state sufficientemente considerate la natura e la durata dell'attività svolta, dei parametri di accertamento presuntivo del reddito.

La segnalazione merita di essere presa in considerazione.
Con nota del 15 novembre 2001 l'Ufficio di Bologna 2 ha precisato, in risposta ai chiarimenti richiesti al riguardo da questo Garante, che nel 1996 la sig.ra Poli prestò lavoro dipendente per giorni 110, pari al

30% circa del tempo di lavoro annuo, svolgendo quindi lavoro autonomo (di interprete) per i restanti giorni 256, corrispondenti ad una percentuale del 70% circa del lavoro autonomo.
Nel determinare presuntivamente, in base ai prescritti parametri, i compensi percepiti dalla contribuente, l'Ufficio impositore avrebbe potuto prendere a riferimento senz'altro quest'ultimo dato: considerare, cioè, che costei svolse lavoro autonomo non già per l'intero anno, bensì per giorni 256.
Se avesse considerato ciò, si sarebbe reso subito conto che i compensi denunciati dalla sig.ra Poli non erano affatto inferiori a quelli determinabili in base ai parametri.
Lo stesso criterio – che non sembra, invero, in contrasto con la normativa vigente – l'Ufficio avrebbe potuto seguire ad ogni modo in sede di accertamento con adesione, "concedendo l'abbattimento" nella percentuale corrispondente alla limitata durata del lavoro svolto nell'anno sull'intero compenso presuntivo di lire 41.911.000 e non già soltanto sul "maggior compenso" di lire 6.805.000 ed annullando conseguentemente lo stesso accertamento.
A siffatta incongruenza, dipendente unicamente da un'inesatta applicazione dei parametri al caso concreto, più che dall'eccezionalità di questo (singolarità del lavoro autonomo, sproporzionata rilevanza del valore dei beni strumentali necessari per lo svolgimento di esso, particolarità dello status giuridico della contribuente, ecc.), l'Ufficio può ora ovviare, esercitando l'autotutela. Non vi osta l'intervenuto accertamento per adesione; può ostare invece la rinuncia espressa al rimborso dell'imposta da parte della contribuente.
Tale è la soluzione della problematica presentatasi, che questo Garante del contribuente ritiene di raccomandare all'Ufficio: per ragioni di equità e perché i cittadini abbiano sempre più fiducia nell'Amministrazione finanziaria.

P. Q. M.

In accoglimento all'esposto presentato dalla sig.ra Poli Maria Cristina, raccomanda all'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate di esercitare rispetto al caso prospettato, sussistendone i presupposti, l'autotutela di cui in motivazione.
Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, all'esponente ed al predetto Ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 14 febbraio 2002.

Il Componenete relatore
(gen. Nicola Silvestri)

Il Presidente estensore
(dott.) Vito Aliano)

La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 21 febbraio 2002.

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

Risoluzione N. 77 del 4.07.02 – Ricorso N. 21/02 del 22.02.02

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Altiano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 22 febbraio 2002, dalla Società Nuova Bavaria snc di Pellegrini G & C.;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Augusto Fiodelisi;

Osserva

Con esposto del 18 febbraio 2002, la Nuova Bavaria s.n.c. di Pellegrini G & C. di Modena, chiedeva che questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, intervenisse per rimuovere il fermo amministrativo di Euro 3.096,66 (lire 5.995.970) iscritto su una Fiat Uno targata MO 984053 di proprietà della sig.ra Babur Nurcan, che si era resa morosa, con la Gespro S.p.A. (ora Uniriscossioni S.p.A.), per il mancato pagamento di cartelle esattoriali sostenendo:

-che al momento dell'acquisto dell'autovettura non era ancora in vigore la normativa di cui al D.M. n°503/98;

-che l'acquisto dell'autovettura per la rivendita non implicava necessariamente, all'epoca, il passaggio di proprietà, il quale era regolato dal mandato con procura a vendere, anche se tale procura non legittimava la stessa proprietà.

Con nota del 16 maggio 2002, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Settore Gestione Tributi Ufficio Rapporti con gli intermediari ed i concessionari, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante, ha riferito:

-che il fermo del veicolo era stato richiesto, il 4 agosto 2000, dalla Gespro S.p.A. per morosità della proprietaria dell'autovettura, nel pagamento di cartelle esattoriali;

-che il suddetto fermo era stato disposto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 54022 del 29 agosto 2000 poi iscritto presso il P.R.A. di Modena r.p. 142795T il 25 ottobre 2000, da Gespro S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 503/98;

-che, il 5 novembre 2001, la Gespro S.p.A. ha presentato richiesta di revoca del provvedimento di fermo, avendo rilasciato la sig.ra Babur Nurcan , in data 5 marzo 1996, regolare "procura a vendere" alla Nuova Bavaria S.n.c., autenticata dal notaio De Rosa;

-che, il 20 dicembre 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di revoca del provvedimento di "fermo" in quanto la "procura a vendere" non può identificarsi con l'"atto di vendita" previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. 503/98, che solo consente l'ipotesi d'annullamento del fermo.

* * * * *

L'esposto va rigettato.

La "procura speciale a vendere è un negozio giuridico unilaterale, con il quale viene unicamente conferita la rappresentanza, cioè il potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato".

Ciò anche prima dell'entrata in vigore del D.M. n°503/98, che non ha affatto modificato sul punto la normativa del c. c., perché anche allora il rappresentante cessionario era facultato a compiere solo le operazioni inerenti alla vendita dell'autoveicolo, restando questo, fino alla data dell'effettivo trasferimento di proprietà del rappresentante cedente.

Fino a tale data costui, (quale ancora proprietario dell'autoveicolo) è debitore dell'imposta su di esso gravante e soggetto passivo nella procedura dell'esecuzione forzata.

Per l'art. 5, 1° comma, del D.M. 503/98, se il mezzo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI, entro dieci giorni dall'iscrizione, ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate.

Non è questo però il caso di specie, in quanto il fermo amministrativo fu posto, ripetesi, prima che si perfezionasse la vendita e prima ancora della trascrizione di essa.

P. Q. M.

Rigetta l'esposto presentato dalla Nuova Bavaria S.n.c. e dispone che la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale, a cura della Segreteria, all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia

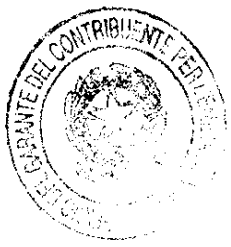
Romagna – Settore Gestione Tributi Ufficio Rapporti con gli intermediari e i concessionari nonchè all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 4 luglio 2002.

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 4 luglio 2002

Risoluzione n. 146 del 5.11.02 – Ricorso n. 93 del 27.12.2001

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 27 dicembre 2001, dal sig. Bocchi Roberto;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

L'eredità di Bocchi Cesare, deceduto il 26 aprile 2000, fu devoluta, per effetto della rinuncia della vedova, all'unico figlio legittimo, sig. Bocchi Roberto. Il quale presentò, il 25 ottobre 2000, dichiarazione di successione, denunciando attività per complessive lire 1.115.000.000 e passività per lire 78.030.000. L'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, applicando l'imposta di successione secondo la legge del tempo, notificò al sig. Bocchi avviso di liquidazione per lire 79.385.000.
Ciò premesso, il sig. Bocchi chiedeva a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, con esposto del 18 dicembre 2001, di intervenire affinché l'Ufficio di Parma lo ammettesse a fruire delle leggi più favorevoli intervenute successivamente alla denuncia di successione da lui presentata.
L'Ufficio di Parma, informato da questo Garante della richiesta formulata dal sig.Bocchi, ha espresso parere negativo all'accoglimento di essa, facendo presente che il comma 15 dell'art.63 della legge 342/2000 dispone che il nuovo regime tributario più favorevole al contribuente si applica alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 e che l'art.17 della legge n.383/2001 stabilisce, a sua volta, che il nuovo regime, relativo alla soppressione dell'imposta di successione e donazione, è applicabile alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, cioè, dal 25 ottobre 2001. Ha aggiunto l'Ufficio di Parma, nella nota del 17 aprile 2002, che l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione non fu impugnato dal sig.Bocchi, che presentò invece, il 18 gennaio 2002, istanza di autotutela per la riliquidazione della stessa imposta in base alla sopravvenuta normativa più favorevole.

L'esposto va rigettato.
Le ineccepibili argomentazioni addotte dall'Ufficio di Parma anche per respingere l'istanza di autotutela valgono a dimostrare l'infondatezza della pretesa avanzata in questa sede dal sig. Bocchi: per effetto delle richiamate disposizioni di carattere transitorio, non è invero applicabile alla successione in esame, né, con riferimento alla data della sua apertura (26 aprile 2000), la legge n.383/2001, entrata in vigore successivamente, né, con riferimento al termine di presentazione della denuncia di successione (26 ottobre 2000), scaduto antecedentemente al 31 dicembre 2000, la legge n.342/2000, pure più favorevole.
Tale normativa non è poi affatto in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce all'art.3 – in sintonia con gli artt.25 Cost., 2c.p. ed 11 preleggi – l'irretroattività delle disposizioni tributarie, ma non già, per converso, l'applicazione retroattiva, rispetto ai rapporti giuridici già definiti, di quelle sopravvenute più favorevoli al contribuente. Vige infatti nel nostro ordinamento giuridico il principio tempus regit actus e l'applicazione retroattiva della norma più favorevole trova ambito soltanto in materia di violazioni amministrative di carattere tributario (cfr.art.25 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.462) per la natura sanzionatoria di esse e, quindi in base al principio del favor rei. Come questo Garante ha avuto del resto già modo di porre in rilievo in altra risoluzione pronunciata il 31 maggio 2001.

Non ricorrono dunque i presupposti per l'attivazione della richiesta di autotutela, né è rilevabile nell'operato dell'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate alcuna irregolarità o scorrettezza.

P.Q.M.

Rigetta l'esposto presentato dal sig. Bocchi Cesare e dispone che copia integrale della presente risoluzione sia trasmessa a lui ed all'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 5 novembre 2002

Il Presidente estensore
(dott. Vito Alliano)

UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA REGIONE ROMAGNA

Il Segretario
(dott. Antonino Spriggio)

Depositata in segreteria il giorno 5 novembre 2002

Risoluzione N. 48 del 28.03.02 – Ricorso N. 45 del 25.09.01

Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna
nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione presentata a questo Ufficio il giorno 25 settembre 2001, dal signor Bollani Roberto;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con duplice esposto del 22.09. – 11.10.2001, inviato al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza, nonché alla locale Agenzia delle Entrate e trasmessa, per conoscenza, a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, il sig. Bollani Roberto, presidente del consiglio di amministrazione della "Foritex S.r.l.", chiedeva ex art. 12 della legge n° 212/2000 di prendere cognizione dei "gravi indizi" in base ai quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza aveva autorizzato la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ad eseguire, procedendo alla verifica fiscale della predetta società, perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Precisava l'esponente che aveva potuto prendere cognizione di tale autorizzazione, ma non anche dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio.

Rispondeva l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con nota del 12 ottobre 2001, comunicando di non essere in possesso della documentazione relativa all'eseguita perquisizione domiciliare.

Con nota del 5 ottobre 2001, il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni faceva invece presente al sig. Bollani che, non essendo competente a formare od a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento, cioè, l'avviso di accertamento, non poteva essere neppure destinatario, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. n° 352 del 1992, di richieste di accesso ai relativi documenti amministrativi.

\- - - - -

L'esposto merita di essere accolto.

Risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria condotta da questo Garante che il Procuratore della Repubblica di Piacenza autorizzò "l'accesso all'abitazione privata" del sig. Bollani, legale rappresentante della "Foritex", ritenendo che gli elementi esposti nella nota della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni in data 15 giugno 2001, n° 3113/2270 di prot., fossero idonei a configurare "gravi indizi" di violazione alla normativa tributaria in materia di II. DD. e di IVA, ai

sensi, rispettivamente, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n° 600/73 e degli artt. 52, 63 e 75 del d.P.R. n°633/72.

Trattasi quindi di accesso autorizzato ed eseguito in locali adibiti ad abitazione privata, mentre l'art. 12 della legge n°212/2000 richiamato dal sig. Bollani nel suo esposto riguarda – nella dizione del comma 1 – "tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali".

Non si può tuttavia dubitare, neppure minimamente, dell'applicabilità di detto art. alle perquisizioni domiciliari, che fanno parte nel contesto della menzionata normativa – segnatamente, dell'art. 52 del d.P.R. n° 633/72 – del novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere e che, incidendo nella sfera della libertà personale, in quanto il domicilio è tutela spaziale della persona, a maggiore ragione esigono di essere tutelate, in linea con il principio di cui all'art. 24 Cost.

Lo Statuto dei diritti del contribuente è pertanto estensibile alle perquisizioni domiciliari autorizzate dal Procuratore della Repubblica nell'ambito degli accertamenti di carattere tributario e certa è, di conseguenza, la competenza in materia del Garante del Contribuente. Che, a norma del comma 9 dell'art. 13 della predetta legge, ha il potere-dovere di richiamare gli Uffici, non esclusa – si intende – la Guardia di Finanza, al rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, siccome regolate, queste, dall'art. 12 s.l.

Il comma 2 di tale art. riconosce, in particolare, al contribuente il diritto di essere informato, quando viene iniziata la verifica, delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto di essa.

Nel caso in esame al sig. Bollani fu esibita e consegnata, in copia, all'atto della verifica fiscale della "Foritex", l'autorizzazione della perquisizione domiciliare a suo carico. Non gli furono resi noti, invece, i "gravi motivi" che la giustificavano e che non risultavano esplicitamente dal relativo provvedimento, recependoli, questo, dalla nota del 15 giugno 2001 – n° 3113/2270 di prot.-, con la quale la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva chiesto la predetta autorizzazione al Procuratore della Repubblica; né egli rivolse invero specifica richiesta in proposito.

Ciò non impedisce tuttavia al contribuente di far valere ora, con l'esposto in esame, il suo diritto ad essere informato delle ragioni (id est: dei "gravi motivi") che legittimarono la perquisizione domiciliare autorizzata nei suoi confronti, non essendo ipotizzabile in merito alcuna decadenza.

Nel rispetto di tale diritto, la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta, pertanto, ad informare il sig. Bollani dei motivi in base a cui fu richiesta ed autorizzata la perquisizione domiciliare, quali risultano dalla nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270 agli atti dello stesso Comando.

Tale è il "richiamo" che questo Garante deve rivolgere ex comma 9 dell'art. 13 legge n°212/2000 alla Guardia di Finanza.

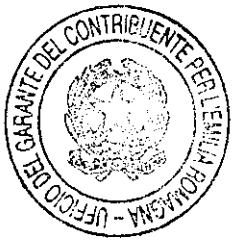
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiara che la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta ad informare quest'ultimo dei motivi in base ai quali fu richiesta ed autorizzata a carico del medesimo la perquisizione domiciliare.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, al Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 28.03.2002.

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2002.

Risoluzione N. 45 del 26.03.02 – Ricorso N. 57 del 22.10.01

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola. Silvestri – componente
dott. Augusto. Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 22 ottobre 2001, dal sig. Fuschini Ermanno;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Il 19 ottobre 2001 il sig. Fuschini Ermanno, cui erano già stati rimborsati gli interessi semplici maturati su un credito d'imposta Irpef, anche mercè l'intervento di questo Garante, il quale aveva emesso la risoluzione n.13 del 20 settembre 2001, trasmetteva quivi l'istanza con la quale richiedeva al Centro di Servizio di Bologna, il pagamento degli interessi anatocistici sul predetto rimborso.

La segnalazione inoltrata dal sig. Fuschini merita di essere presa in considerazione.
Occorre rilevare, pregiudizialmente, a conferma di quanto precisato in altre risoluzioni, che il Garante del Contribuente non ha il compito di decidere concrete fattispecie di giustizia tributaria, demandato alla competenza delle Commissioni Tributarie e/o dell'A.G.O., né può sostituirsi o sovrapporsi a tali organi di carattere giurisdizionale; le sue decisioni non avrebbero, peraltro, efficacia cogente.
Ha invece il Garante, più in generale, il potere-dovere, ex comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000, di individuare e segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore, ovvero i comportamenti dell'Amministrazione, determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Nel merito, va rilevato che la questione segnalata dal sig. Fuschini riguarda, in sostanza, l'art.38/bis del D.P.R. n.633/72, nonché l'atteggiamento che, interpretando tale disposizione sulla scorta della passata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez.1^, 10 luglio 1996, n.6310), l'Amministrazione finanziaria ha assunto nel negare gli interessi anatocistici sui crediti d'imposta. Senonchè, mutando orientamento, il S.C. ha statuito, più recentemente, che l'applicabilità dell'art.1283 c.c. non trova ostacolo nel disposto dell'art. 38/bis D.P.R. cit., né, in linea generale, nelle disposizioni che

regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art. 38/bis ha ad oggetto specifico solo la determinazione del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, nonché la decorrenza di essi e non esprime alcun dato normativo che possa essere preclusivo di ogni altro configurabile strumento volto all'integrale elisione del danno cagionato al creditore dalla mora del debitore. Al contribuente è, infatti, ormai riconosciuto il diritto, oltre agli interessi, al ristoro del maggior danno derivante dal deprezzamento del valore reale dell'entità pecuniaria dovutagli a norma del comma 2 dell'art.1224 c.c., ancorchè le disposizioni specificatamente attinenti ai rimborsi d'imposta – artt.44 e 44/bis D.P.R. n.602/1972 per le imposte dirette ed art.5 legge n.29 (1961 per le imposte indirette – nulla prevedano in proposito (cfr. Cass. civ., Sez.1^, 3 settembre 1999, n.9273).

Questo Garante, condividendo pienamente tale orientamento, deve rilevare che, dall'interpretazione che l'Amministrazione finanziaria dà, invece, all'art.38/bis legge cit., deriva un ingiusto pregiudizio in danno dei contribuenti, con immancabili conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione, i quali, prima che "di fiducia", debbono essere "paritari sul piano sostanziale".

Per ciò, il caso non è di poca rilevanza e questo Garante ha il dovere di segnalarlo ai sensi del comma 11 dell'art.13 legge n.212/2000 cit.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione inoltrata dal sig. Fuschini Ermanno, formula alla Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Regionale della medesima Agenzia la "raccomandazione" e, rispettivamente, la "segnalazione"di cui alla parte motiva.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente risoluzione sia trasmessa in copia integrale ai predetti Uffici, nonché all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 21 marzo 2002

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)

Depositata in segreteria il giorno 26 marzo 2002.

Risoluzione n.154 del 28.11.2002 – Ricorso N. 56/01 del 18.10.2001

Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna

nelle persone dei sigg.:

dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente

letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 18 ottobre 2001, dal sig. Padovani Cesare;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Augusto Fiordelisi;

Osserva

Con esposto del 18 ottobre 2001 il sig. Padovani Cesare,
premesso:
che, portatore di handicap, intende acquistare per i propri spostamenti un quadriciclo "diesel 500 cc."di recente fabbricazione, per sostituirlo al "motociclo a tre ruote 50 cc. a miscela", del quale si serve da più di venti anni e che è ormai inutilizzabile;
che, mentre per quest'ultimo veicolo è prevista una riduzione dell'IVA al 4%, per l'acquisto di quello a quattro ruote di nuova costruzione, che pure è adattabile allo svolgimento dello stesso servizio, la normativa attuale non accorda invece, irragionevolmente, alcuna agevolazione d'imposta; ciò premesso, il sig. Padovani chiede che questo Garante del Contribuente intervenga perché siffatta incongruenza sia ovviata.

* * * * *

Con nota del 24 luglio 2002 la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, richiesta del proprio parere, fa notare che la minivettura che il sig. Padovani ha bisogno di acquistare, non essendo un motoveicolo a tre ruote, nell'indicazione di cui alle lettere b) o c) del comma 1 C.d.S., né potendo considerarsi, d'altro canto, un autoveicolo, non è neppure compresa fra i beni ed i servizi elencati nella Tabella A - Parte Seconda – art. 31 allegata al d.P.R. n° 633/1972, per i quali è prevista

l'agevolazione. Conclude la Direzione Regionale, rilevando che le"comprensibili" e "condivisibili" ragioni dell'esponente potrebbero essere prese in considerazione, data la tassatività della normativa vigente, soltanto in sede legislativa.

* * * * *

La segnalazione merita accoglimento.
La Parte Seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 633/72 elenca al paragrafo 31, fra i "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%.....i motoveicoli di cui all'art.53 comma 1, lettere b), c), ed f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nonché gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 cm cubici, se con motore a benzina, e a 2500 cm cubici, se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, con ridotte od impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti od ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.....".
La tassatività dell'elencazione – riferita, questa, alla categorica nomenclatura del C.d.S. – non consente, in effetti, di estendere in via interpretativa l'agevolazione prevista per le indicate specie di "motoveicoli" ai quadricicli di nuova costruzione. Che non possono essere classificati, d'altronde, "autoveicoli", nel significato proprio del termine.
Il nuovo motoveicolo è tuttavia utilizzabile dai portatori di handicap come e meglio di quello ora generalmente in uso, in quanto di più avanzata tecnologia e di stabilità, sicurezza e conforto migliori. Per cui irragionevole si appalesa l'inapplicabilità ad esso dell'agevolazione fiscale, pur sussistendone la ratio socio-umanitaria.
Ricorre pertanto la fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 13 della legge n° 212/2002, determinando la disposizione che, siccome attualmente formulata, non consente l'applicazione dell'agevolazione ai qudricicli di nuova costruzione un innegabile pregiudizio nei confronti dei portatori di handicap che di tali più progrediti ed aggiornati strumenti intendano servirsi per il soddisfacimento delle lor sacrosante esigenze.
Ed anche la comprensione e la risoluzione di problemi siffatti valgono - non c'è bisogno di dirlo – ad attribuire credito all'Amministrazione finanziaria, creando vieppiù fiducia nel cittadino-contribuente.
Questo Garante, intervenendo all'uopo, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, deve "segnalare" al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate l'esigenza di promuovere in qualunque forma, attraverso il competente Dipartimento dsel Ministero dell'economia e delle Finanze, l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte Seconda – Tabella A allegata al d.P.R. 633/72, estendendo l'agevolazione prevista da tale disposizione ai quadricicli di nuova costruzione che siano adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedite capacità motorie permanenti.

P. Q. M.

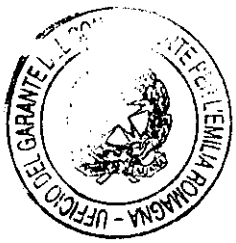
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Padovani Cesare, rivolge al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna la "segnalazione" di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata in copia integrale a lui ed all'esponente, a cura della Segreteria.

Cosi deliberato in Bologna, il giorno 28.11.2002

Il Componente relatore
(dott. Augusto Fiordelisi)

Il Presidente
(dott. Vito Aliano)

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 28.11.2002